

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 620

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI

il 22 gennaio 2014

Disciplina della pesca non commerciale nel mare territoriale della Sardegna

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il presente articolato, costituisce uno strumento normativo di pianificazione per la regolamentazione organica della pesca nelle acque di pertinenza regionale, e per la tutela e la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici.

L'elaborato, composto da 6 Titoli, è stato articolato con le seguenti modalità, in funzione dei contenuti:

TITOLO I

Contiene le disposizioni generali, la classificazione delle attività di pesca e l'ambito di applicazione.

TITOLO II

Definisce l'ambito di competenza per l'adozione degli "strumenti di programmazione e di gestione" mediante l'adeguamento delle norme regionali alle direttive nazionali e comunitarie.

TITOLO III

Contiene le misure di conservazione della fauna ittica e del suo habitat, comprese le quantità di pescato di pesci, molluschi e crostacei che non possono essere superate. Definisce inoltre le modalità della pesca in apnea, dalla riva e dall'imbarcazione.

TITOLO IV

Disciplina la pesca non commerciale al tonno rosso.

TITOLO V

Regolamenta l'attività di controllo e le eventuali sanzioni mediante l'utilizzo del personale dipendente inquadrato nei ruoli del Corpo forestale, opportunamente formato.

TITOLO VI

Contiene disposizioni transitorie e finali, e rinvia alle norme nazionali e comunitarie quanto non previsto.

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Capo I Finalità e funzioni.....	5
Art. 1 Finalità.....	5
Art.2 Attuazione della normativa nazionale e comunitaria.....	5
Art. 3 Ambito di applicazione.....	6
Art. 4 Funzioni amministrative	7
Art. 5 Pesca nelle zone protette.....	7
Art. 6 Monitoraggio della pesca.....	7
Art. 7 Informazione e buone pratiche.....	8
Capo II Definizioni	8
Art. 8 Esercizio della pesca.....	8
Art. 9 Pesca non commerciale.....	8
Art. 10 Carniere di pesca.....	9
TITOLO II STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE.....	9
Capo I Documenti di pesca	9
Art. 11 Abilitazione alla pesca non commerciale	9
Art. 12 Competenze dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	9
Art. 13 Categorie di pesca.....	10
TITOLO III ESERCIZIO DELLA PESCA E TUTELA DEGLI ORGANISMI MARINI	10
Capo I Disposizioni generali.....	10
Arti. 14 Specie tutelate.....	10
Art. 15 Specie particolarmente protette.....	10
Art. 16 Specie protette	11
Art. 17 Specie sotto osservazione.....	11
Art. 18 Divieto di commercializzazione.....	11
Art. 19 Limitazioni generali alle catture.....	11
Art. 20 Rilascio delle catture.....	12
Art. 21 Trasformazione del pescato	13
Art. 22 Custodia degli attrezzi.....	13
Art. 23 Taglie minime	13
Art. 24 Zone vietate a tutte le categorie di pesca.....	14
Capo II Pesca in apnea.....	14
Art. 25 Definizione	14
Art. 26 Norme di sicurezza	14
Art. 27 Strumenti di pesca.....	16
Art. 28 Zone di divieto.....	16
Art. 29 Periodi di divieto.....	16
Capo III Pesca di raccolta (peche à pied)	17
Art. 30 Definizione	17
Art. 31 Strumenti di pesca.....	17
Art. 32 Altre limitazioni alla pesca di raccolta.....	17
Capo IV Pesca dalla riva.....	18
Art. 33 Definizione	18
Art. 34 Strumenti di pesca.....	18
Art. 35 Altre limitazioni alla pesca dalla riva.....	18
Capo V Pesca dall'imbarcazione	19
Art. 36 Definizione	19
Art. 37 Strumenti di pesca.....	19
Art. 38 Zone di divieto.....	20
Art. 39 Altre limitazioni alla pesca dall'imbarcazione.....	20
TITOLO IV PESCA NON COMMERCIALE DELLE SPECIE SOTTO OSSERVAZIONE.....	21
Capo I Disciplina della pesca non commerciale al tonno rosso (thunnus hynnus) e al pesce spada (xiphias gladius)	21
Art. 40 Pesca non commerciale del tonno rosso e del pesce spada.....	21
Capo II Pesca non commerciale delle specie sotto osservazione	21
Art. 41 Pesca non commerciale delle specie sotto osservazione.....	21
TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI	22
Capo I Attività di controllo	22
Art. 42 Organi di Vigilanza.....	22
Art. 43 Controlli.....	22
Capo II Sanzioni.....	23
Art. 44 Autorità competente a ricevere il rapporto.....	23

Art. 45	Esclusione del pagamento in misura ridotta.....	23
Art. 46	Sanzioni amministrative principali.....	24
Art. 47	Sanzioni amministrative accessorie	24
Art. 48	Sanzioni per gli organi di vigilanza.....	24
Art. 49	Sanzioni per i pescatori professionali.....	24
Art. 50	Recidiva.....	25
Art. 51	Gestione degli attrezzi e strumenti confiscati.....	25
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26
Art. 52	Gestione degli habitat depauperati	26
Art. 53	Modifiche tecniche	26
Art. 54	Norma di rinvio.....	27
ALLEGATO A	Specie particolarmente protette.....	28
ALLEGATO B	Specie protette.....	29
ALLEGATO C	Specie sotto osservazione.....	30
ALLEGATO D	Taglie minime e n. max di esemplari prelevabili per specie.....	32
ALLEGATO E	Misurazione della taglia minima di un organismo marino.....	35

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Finalità e funzioni

Art. 1

Finalità

1. La fauna marina e il suo habitat naturale nelle acque territoriali circostanti le coste costituiscono bene ambientale della Regione e sono tutelati nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale.

2. La Regione:

- a) riconosce il ruolo strategico della pesca non commerciale per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale;
- b) disciplina l'esercizio della stessa e delle attività a essa connesse nelle acque marittime territoriali della Regione, nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme nazionali ed europee in materia di tutela della fauna ittica, di conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici.

Art.2

Attuazione della normativa nazionale e comunitaria

1. Gli atti comunitari sulle misure di gestione della pesca e la tutela degli habitat, e in particolare il regolamento (CE) n. 1967 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure

di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, il regolamento (CE) n. 1224 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con i relativi allegati, concernenti la conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali e semi naturali, sono recepite e attuate nella Regione Sardegna, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge. La presente legge costituisce, altresì, attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 9).

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque territoriali circostanti le coste della Regione nei limiti indicati dal decreto 26 aprile 1977, n. 816 (Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima).

2. Sono considerate marittime, agli effetti della presente legge, le acque poste al di fuori della linea delimitante le acque interne.

Art. 4

Funzioni amministrative

1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca non commerciale nelle acque del mare territoriale e delle attività ad essa connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente, in armonia con l'articolo 1 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale).

Art. 5

Pesca nelle zone protette

1. Le prescrizioni di cui alla presente legge devono essere osservate anche all'interno dei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette, delle aree dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), fermo restando il rispetto delle ulteriori limitazioni contenute nei relativi regolamenti e/o piani di gestione. È esclusa e/o soggetta a deroga dalle prescrizioni ivi contenute, l'esercizio di pesca non commerciale e delle attività a essa correlate all'interno delle aree di cui al comma 1, realizzate per fini scientifici e di rilevazione della fauna ittica e dell'ambiente marino.

Art. 6

Monitoraggio della pesca

1. Per una gestione sostenibile e razionale del patrimonio ittico esistente nel mare territoriale, la Regione con la presente legge istituisce un programma di monitoraggio delle attività di pesca non commerciale.

Art. 7

Informazione e buone pratiche

1. La Regione provvede, anche in collaborazione con i portatori di interessi, a rendere pubbliche e a diffondere, le informazioni sulla normativa in vigore e sulle buone pratiche per la valorizzazione della pesca non commerciale nei suoi valori di sostenibilità e come risorsa economica per le comunità locali.

Capo II

Definizioni

Art. 8

Esercizio della pesca

1. Ai fini della presente legge sono considerate esercizio della pesca tutte le azioni connesse alle attività di separazione degli organismi marini dal loro habitat.

2. Sono considerate esercizio della pesca, ai fini della presente disposizione, la cala, la posa, il traino, il recupero dell'attrezzo da pesca, la cattura delle prede, il trasferimento a bordo, il trasbordo, la conservazione, la detenzione e lo sbarco delle catture.

Art. 9

Pesca non commerciale

1. Si definisce pesca non commerciale l'attività di:

- a) pesca ricreativa svolta senza fini di lucro che sfrutta le risorse acquatiche marine viventi per fini sportivi, ricreativi e turistici;
- b) pesca sportiva svolta dai soggetti iscritti alle associazioni sportive nazionali riconosciute e abilitate a svolgere la suddetta attività ai fini agonistici e preparatori alle gare di pesca;
- c) pesca turistica effettuata tramite i servizi

offerti da "guide di pesca" riconosciute a livello nazionale.

Art. 10

Carniere di pesca

1. Per garantire la biodiversità nel mare territoriale la presente legge stabilisce il carniere di pesca giornaliero indicante la quantità massima di organismi marini che possono essere tratti da ogni singolo pescatore non commerciale.

2. Costituiscono il carniere di pesca le prede catturate dal pescatore che non tornano vive e libere nel proprio habitat.

Titolo II

Strumenti di programmazione e di gestione

Capo I

Documenti di pesca

Art. 11

Abilitazione alla pesca non commerciale

1. La pesca non commerciale è consentita ai pescatori in regola con le prescrizioni della normativa nazionale.

Art. 12

Competenze dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme parere del comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, con proprio decreto, provvede all'adeguamento delle norme contenute nella presente legge alle direttive nazionali e comunitarie e alle indicazioni delle autorità scientifiche di riferimento ovvero secondo le indicazioni provenienti

dagli organismi comunitari o nazionali di riferimento.

Art. 13

Categorie di pesca

1. La pesca non commerciale è suddivisa, ai fini della presente legge, nelle seguenti categorie: pesca in apnea; pesca di raccolta (peche à pied); pesca dalla riva; pesca da imbarcazione.

Titolo III

Esercizio della pesca e tutela degli organismi marini

Capo I

Disposizioni generali

Arti. 14

Specie tutelate

1. La Regione, in armonia con le direttive comunitarie e con le convenzioni internazionali, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna ittica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.

2. Per la tutela e la conservazione degli stock ittici sono individuate le specie considerate a rischio come risulta dall'elenco dell'allegato A che forma parte integrante della presente legge.

Art. 15

Specie particolarmente protette

1. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'allegato A della presente legge.

2. È vietato a chiunque pescare, detene-

re, sbarcare, trasbordare, commerciare ed esporre alla vendita esemplari di organismi marini, o parti di essi, compresi nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 16

Specie protette

1. Sono protette le specie ittiche indicate all'allegato B della presente legge.

2. Al pescatore non commerciale, non è consentito pescare le specie ittiche comprese nell'allegato B della presente legge.

Art. 17

Specie sotto osservazione

1. Sono considerate sotto osservazione le specie indicate all'allegato C della presente legge.

2. La pesca non commerciale delle specie di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata esclusivamente alle condizioni stabilite nel titolo IV della presente legge.

Art. 18

Divieto di commercializzazione

1. Il pescato e i prodotti dell'attività di pesca non commerciale sono destinati esclusivamente al consumo alimentare diretto personale, familiare e domestico.

2. È vietata la commercializzazione e lo scambio sotto qualsiasi forma, la detenzione per la vendita, l'esposizione alla vendita e la vendita dei prodotti e del pescato di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 19

Limitazioni generali alle catture

1. Il pescatore non commerciale non può detenere giornalmente pesci, molluschi e crosta-

cei in quantità superiore a 5 kg complessivi. Questo limite può essere superato soltanto nel caso in cui tra le catture vi sia un pesce o un mollusco di peso superiore ai 5 kg.

2. Il limite dei 5 kg non viene applicato alle gare e alle manifestazioni sportive ufficiali dove deve però essere incentivata al massimo la pratica del Catch & Release.

3. Nell'ambito dei 5 kg totali giornalieri è definito nella tabella di cui all'allegato D il numero massimo di esemplari prelevabili al giorno, per ciascuna specie, da ogni pescatore.

4. Per i molluschi bivalvi il limite massimo giornaliero non potrà superare 1 kg.

5. Ogni pescatore non commerciale, qualora eserciti la pesca alle specie di cui all'articolo 17, oltre alle limitazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è soggetto alle limitazioni e alle deroghe descritte nel titolo IV della presente legge.

Art. 20

Rilascio delle catture

1. Tutti i pesci di misura inferiore a quella minima di cui all'allegato D, di pesci appartenenti a specie protette e di pesci eccedenti i limiti di carniere, devono essere rilasciati immediatamente dopo il completamento della cattura.

2. Il rilascio deve essere effettuato adottando buone pratiche finalizzate alla riduzione della mortalità dei pesci rilasciati.

3. I pesci catturati in acque profonde e soggetti a barotrauma devono essere rilasciati riportandoli con opportuni accorgimenti in acque profonde.

4. I pesci rilasciati immediatamente dopo la cattura non fanno parte del carniere. Dopo il raggiungimento del carniere l'attività di pesca è consentita esclusivamente rilasciando vivi i pesci immediatamente dopo la cattura.

5. Tutti i pesci catturati che non si intendano trattenerne come parte del carniere devono essere rilasciati immediatamente dopo la cattura.

6. È vietato conservare vivi in acqua i pesci catturati ad eccezione delle manifestazioni sportive ufficiali dove dovrà essere incentivata al massimo la pratica del Catch & Release immediato. È vietato rigettare morti in mare o abbandonare a terra pesci catturati.

Art. 21

Trasformazione del pescato

1. Durante la sessione di pesca è vietata la trasformazione, il sezionamento o la mutilazione degli organismi, ad eccezione dell'eviscerazione, in modo da poter effettuare le misurazioni della taglia, l'identificazione della specie o la quantificazione degli esemplari catturati.

Art. 22

Custodia degli attrezzi

1. Gli attrezzi da pesca, durante l'azione di pesca, devono essere sotto il costante controllo del pescatore. È vietato l'uso di attrezzi lasciati in posta senza la presenza del pescatore. In caso di abbocco ad una lenza è vietato lasciare in acqua il pesce preso all'amo.

Art. 23

Taglie minime

1. Gli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di cui all'allegato D non possono essere pescati, detenuti a bordo, trasbordati, sbarcati.

2. Qualora, durante la sessione di pesca, si verifichi una cattura accidentale di organismi sotto taglia, gli stessi devono essere immediatamente rilasciati in mare vivi.

3. Ai fini della presente legge, i pesci non ricompresi nell'elenco dell'allegato D vengono considerati sotto misura qualora non abbiano raggiunto la lunghezza minima di 7 centimetri di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006 della Commissione del 29 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.

318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero. La taglia di un organismo marino viene determinata con le modalità stabilite nell'allegato E.

Art. 24

Zone vietate a tutte le categorie di pesca

1. L'esercizio della pesca non commerciale è vietata:

- a) limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio e il 1° novembre nelle acque comprese nella fascia di 200 metri dalla linea di battigia delle spiagge di sabbia, di ciottoli o di posidonia spiaggiata in presenza di bagnanti;
- b) nel periodo definito alla lettera a) del presente articolo nelle acque comprese nella fascia di 100 metri dalle scogliere in presenza di bagnanti;
- c) a distanza inferiore a 100 metri da attività o attrezzi della pesca commerciale e dagli impianti di acquacoltura a meno di accordi o convenzioni con il gestore dell'impianto;
- d) all'interno dei campi boa.

2. I divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano alla pesca dalla riva dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo.

Capo II

Pesca in apnea

Art. 25

Definizione

1. Ai fini della presente legge, si definisce pesca in apnea l'attività di cattura o prelievo di organismi marini effettuata con il corpo completamente immerso nell'acqua, inclusa la testa.

Art. 26

Norme di sicurezza

1. Per l'esercizio della pesca in apnea è

consentito l'utilizzo del mezzo nautico per il solo trasferimento dei pescatori e dell'attrezzatura nella zona di pesca.

2. È vietato esercitare l'attività di pesca in apnea e l'esplorazione del fondale ai fini di pesca procedendo in immersione a traino del mezzo nautico.

3. Non è consentito il trasporto sullo stesso mezzo nautico di fucili subacquei ed apparecchi ausiliari di respirazione. Ai soli fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca in apnea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca in apnea.

4. Durante l'attività di pesca il pescatore subacqueo deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico di appoggio da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

5. Il pescatore in apnea ha sempre l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

6. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

7. Non è consentito noleggiare, cedere, affidare o prestare il fucile subacqueo o altro mezzo simile a persona minore degli anni sedici. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

8. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

Art. 27

Strumenti di pesca

1. La pesca in apnea può essere esercitata con l'uso delle mani o avvalendosi di strumenti atti alla raccolta degli organismi marini dal fondale marino, della fiocina a mano o del fucile subacqueo. Qualsiasi altro strumento o attrezzo per la pesca è da ritenersi vietato.

2. La pesca in apnea è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. L'utilizzo degli acquascooter subacquei e dei mezzi simili di ausilio alla propulsione in acqua non è consentito in nessuna fase delle operazioni di pesca.

3. È consentito l'uso della torcia.

Art. 28

Zone di divieto

1. Oltre alle zone descritte dall'articolo 24, l'esercizio della pesca in apnea è vietato:

- a) nel periodo individuato all'articolo 24, comma 1, lettera a), è vietato l'ingresso in acqua dalle spiagge di sabbia, di ciottoli o di posidonia spiaggiata per esercitare la pesca in apnea;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo.

Art. 29

Periodi di divieto

1. La pesca in apnea è vietata dal tramonto al sorgere del sole.

Capo III

Pesca di raccolta (peche à pied)

Art. 30

Definizione

1. Ai fini della presente legge, si definisce pesca di raccolta l'attività di cattura o prelievo di organismi marini effettuata raccogliendo con le mani, con fiocine e simili o con reti a mano.

Art. 31

Strumenti di pesca

1. La pesca di raccolta può essere esercitata con i seguenti sistemi, attrezzi e strumenti:

- a) mani;
- b) asta tradizionale (cannuga);
- c) fiocina a mano;
- d) coppo;
- e) bilancia;
- f) rezzaglio.

2. Nella pesca con la fiocina a mano è consentito l'uso di una fonte luminosa. È consentito altresì l'uso dello specchio o batiscopio.

3. Qualsiasi altro strumento o attrezzo per la pesca è da ritenersi vietato.

Art. 32

Altre limitazioni alla pesca di raccolta

1. Nella pesca di raccolta è consentito l'uso del rezzaglio di perimetro non superiore a 16 metri.

- a) l'uso della bilancia è limitato a una per ogni pescatore;
- b) ciascuna bilancia può avere il lato non superiore a 2 metri;
- c) ciascuna bilancia può avere le maglie aventi l'apertura non inferiore a mm. 50.

Capo IV

Pesca dalla riva

Art. 33

Definizione

1. Ai fini della presente legge, si definisce pesca dalla riva l'attività di cattura o prelievo di organismi marini effettuata con la lenza, dalla riva o entrando a piedi in acqua.

Art. 34

Strumenti di pesca

1. Fatte salve le limitazioni contenute nell'articolo 35, la pesca dalla riva può essere esercitata con l'uso dei seguenti attrezzi:

- a) canna;
- b) lenze a mano;
- c) guadino.

2. Qualsiasi altro strumento o attrezzo per la pesca è da ritenersi vietato.

3. Nella pesca dalla riva non è consentito l'uso del sistema di pesca denominato barchino divergente da riva o attrezzi similari.

Art. 35

Altre limitazioni alla pesca dalla riva

1. Ogni pescatore può utilizzare gli strumenti elencati all'articolo 34 con le seguenti limitazioni:

- a) l'uso della canna e delle lenze è limitato a un numero massimo di 3 per pescatore;
- b) ciascuna canna o lenza non può essere armata con più di tre ami.

Capo V

Pesca dall'imbarcazione

Art. 36

Definizione

1. Ai fini della presente legge, si definisce pesca dall'imbarcazione l'attività di cattura o prelievo di organismi marini effettuata da bordo delle unità nautiche da diporto, così come definite dal D lg 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), e le attività di cattura svolte a bordo di unità abilitate alla pesca turismo da persone imbarcate diverse dall'equipaggio ai sensi del decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni). La pesca dall'imbarcazione può essere esercitata nelle acque territoriali marittime della Sardegna da coloro che sono in regola con gli obblighi previsti a livello nazionale.

Art. 37

Strumenti di pesca

1. Fatte salve le limitazioni contenute nell'articolo 39, la pesca dall'imbarcazione può essere esercitata con l'uso dei seguenti attrezzi:

- a) canna;
- b) lenze a mano;
- c) coppo;
- d) asta tradizionale (cannuga);
- e) fiocina a mano.

2. L'uso di qualsiasi altro strumento o attrezzo per la pesca è da ritenersi vietato.

3. È vietata la detenzione a bordo di tipologie di strumenti differenti da quelli elencati nel comma 1 o in numero superiore a quello consentito.

Art. 38

Zone di divieto

1. Oltre alle zone descritte all'articolo 24, l'esercizio della pesca dall'imbarcazione è vietato:

- a) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- b) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti e ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo.

Art. 39

Altre limitazioni alla pesca dall'imbarcazione

1. Ogni pescatore in regola con gli obblighi previsti a livello nazionale può utilizzare per ogni sessione di pesca una delle tipologie di strumenti di pesca elencati all'articolo 38 con le seguenti limitazioni:

- a) l'uso della canna e della lenza è limitato a un numero massimo di due per pescatore;
- b) ciascuna canna o lenza utilizzata nella pesca dall'imbarcazione non può essere armata con più di tre ami;
- c) la pesca dall'imbarcazione con il sistema a trama è consentita nei limiti di due canne o due lenze per ogni imbarcazione qualunque sia il numero dei pescatori presenti a bordo; ciascuna canna non può essere armata con più di tre ami.

Titolo IV

Pesca non commerciale delle specie sotto osservazione

Capo I

Disciplina della pesca non commerciale al tonno rosso (*thunnus hynnus*) e al pesce spada (*xiphias gladius*)

Art. 40

Pesca non commerciale del tonno rosso e del pesce spada

1. La pesca non commerciale a tonno rosso e pesce spada è disciplinata dalla normativa nazionale.

Capo II

Pesca non commerciale delle specie sotto osservazione

Art. 41

Pesca non commerciale delle specie sotto osservazione

La pesca non commerciale di tutte le specie sotto osservazione, con le attrezzature, le limitazioni, i periodi e i divieti di cui ai precedenti articoli, è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento di attuazione alla presente legge.

Titolo V

Vigilanza e sanzioni

Capo I

Attività di controllo

Art. 42

Organi di Vigilanza

1. La Regione svolge i compiti di vigilanza per l'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nella presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza la Regione si avvale del proprio personale dipendente inquadrato nei ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale opportunamente formati, anche con l'ausilio delle imbarcazioni in dotazione.

3. Sono, altresì, organi di vigilanza gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, all'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e alla Polizia di Stato, nonché gli agenti giurati delle amministrazioni locali e quelli delle associazioni di pesca nazionali autorizzati da apposito decreto e appositamente formati.

Art. 43

Controlli

1. I soggetti preposti alla vigilanza sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio di pesca, l'esibizione di un documento di riconoscimento e il possesso della comunicazione obbligatoria dell'esercizio dell'attività di pesca in mare, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare), e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere, nei limiti e con le modalità definite dalla legge, alla misurazione della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare imbarcazioni, le attrezzature e le esche usate. È fatto divieto di occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un accertamento posto in essere dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo nell'esercizio delle loro funzioni. E fatto divieto, altresì, di intralciare o comunque rendere disagevole o pericolosa l'attività posta in essere dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo nell'esercizio delle loro funzioni.

Capo II

Sanzioni

Art. 44

Autorità competente a ricevere il rapporto

1. In materia di pesca marittima non commerciale, l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il Direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.

Art. 45

Esclusione del pagamento in misura ridotta

1. Non sono ammessi al pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 coloro i quali, dopo essere stati ritenuti responsabili con provvedimento ingiuntivo dall'autorità competente a ricevere il rapporto in materia di pesca non commerciale:

- a) commettono un'altra violazione in materia di pesca non commerciale entro un anno dalla notifica della violazione per la quale è stato emesso provvedimento ingiuntivo ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981 da parte dell'autorità di cui al presente comma;
- b) commettono violazioni delle disposizioni relative alle specie indicate negli allegati A e B nonché, limitatamente ai "pesci" indica-

ti nell'allegato C della presente legge, se siano commesse violazioni relative ai quantitativi consentiti.

Art. 46

Sanzioni amministrative principali

1. Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque non osserva le norme previste dagli articoli della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.000.

Art. 47

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle sanzioni amministrative principali previste dall'articolo 46 sono applicate le seguenti sanzioni accessorie:

- a) confisca del pescato;
- b) confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, se non conformi alle normative in vigore,
- c) sequestro dell'imbarcazione se trattasi di violazione su specie protette o particolarmente protette (articoli 16 e 17) e sotto osservazione (articoli 40 e 41), per recidiva di infrazione all'articolo 18 e per violazione dell'articolo 37 limitatamente all'uso di reti da posta o da circuizione.

Art. 48

Sanzioni per gli organi di vigilanza

1. Nei casi in cui le violazioni delle norme previste dalla presente disciplina siano commesse da soggetti appartenenti ai corpi di polizia o agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca marittima le sanzioni amministrative minime e massime previste dall'articolo 46 sono aumentate del 50 per cento.

Art. 49

Sanzioni per i pescatori professionali

1. Nei casi in cui le violazioni delle

norme previste dalla presente disciplina siano commesse da pescatori professionali iscritti nelle parti prima e seconda del registro di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), le sanzioni amministrative minime e massime previste dall'articolo 79 sono aumentate del 30 per cento.

Art. 50

Recidiva

1. Chi dopo essere stato sanzionato per una delle violazioni amministrative in materia di pesca non commerciale ne commette un'altra è sottoposto ad un aumento della sanzione fino al doppio del massimo, alla confisca degli attrezzi e al sequestro della imbarcazione.

Art. 51

Gestione degli attrezzi e strumenti confiscati

1. Le spese di custodia e smaltimento delle attrezzature sequestrate e confiscate sono a carico del trasgressore e vengono liquidate con il provvedimento ingiuntivo di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 o nei provvedimenti di restituzione o di confisca quando questi siano autonomi dall'ordinanza ingiunzione, salvi i casi in cui all'esito del procedimento istruttorio previsto dall'articolo sopra indicato, il presunto trasgressore venga riconosciuto non responsabile delle violazioni contestategli ovvero abbia provveduto al pagamento in misura ridotta e si tratti di attrezzature che possono essere restituite.

2. Le spese di custodia se non diversamente stabilite in specifico atto dell'autorità che custodisce, si quantificano in euro 5 al giorno per singola attrezzatura fino ad un massimo di euro 300, salvi i casi di attrezzature del peso superiore a Kg 50 o di ingombro superiore a metri cubi 1 per i quali tali spese sono quantificate in euro 10 al giorno fino ad un massimo di euro 1.000.

3. Le spese in menzione sono liquidate con specifico atto di riscossione o nell'ordinanza

ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.

4. Fatto salvo il diritto alla riscossione delle spese sopraindicate da parte dell'autorità competente a ricevere il rapporto ex articolo 17 della legge n. 689 del 1981, trascorsi tre mesi dalla notifica del provvedimento che dispone la restituzione del bene sequestrato o sei mesi dalla data di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute di cui all'articolo 28 della legge n. 689 del 1981, senza che il legittimo interessato provveda a curarne il ritiro, le attrezzature si intendono definitivamente acquisite al patrimonio della Regione.

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 52

Gestione degli habitat depauperati

1. La Regione può predisporre attività di salvaguardia e ripopolamento, realizzare programmi di ricerca scientifica e progetti sperimentali di gestione della pesca non commerciale sulla base di dati scientifici, attraverso la consultazione e la partecipazione attiva dei portatori di interessi e garantendo la fruibilità pubblica delle risorse.

Art. 53

Modifiche tecniche

1. I provvedimenti di modifica alle tabelle allegate alla presente legge relative all'inserimento di ulteriori specie, alle modifiche delle misure minime nelle stesse indicate, ai periodi di pesca, ai metodi di cattura, alle attrezzature consentite, sono adottate con decreto del Presidente della Regione su parere dell'Assessore competente in materia di pesca non commerciale, solo se compatibili con il miglior perseguimento delle politiche comunitarie di conservazione e ripopolamento degli organismi marini e del loro habitat ed in presenza di adeguati dati scientifici che ne giustificano l'adozione.

Art. 54

Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto dalla presente legge si fa espresso rinvio al regolamento di attuazione e alle norme di legge nazionali e comunitarie.

ALLEGATO A

Specie particolarmente protette

Specie	Nome comune	Nome scientifico
Cetacei	tutti	
Squali	tutti	
Testugini	tutte	
Molluschi bivalvi	Naccara	Pinna Nobilis
Molluschi bivalvi	Dattero di mare	<u>Lithophaga lithophaga</u>
Molluschi gasteropodi	Patella ferruginea	Patella ferruginea
Crostacei	Cicala di mare	Scyllarides Iatus

ALLEGATO B

Specie protette

Aragosta

Aragosta

Astice

Granseola

Corallo rosso

Palinurus elephas

Palinurus mauritanicus

Hommarus gammarus

Maja squinado

Corallium rubrum

ALLEGATO C

Specie sotto osservazione

Pesci

Denominazione	Nome scientifico
Tonno rosso	Thunnus thynnus
Pesce spada	Xiphias gladius
Anguilla europea	Anguilla anguilla
Dotto	Polyprion americanus
Cernia	Tutte le specie

Echinodermi

Denominazione	Nome scientifico
Riccio di mare	Paracentrotus lividus
Cetriolo di mare	Holothuria sp.

Molluschi bivalvi

Denominazione	Nome scientifico
Arca di Noè	Arca noae
Cannolicchio o cappalunga	Solen vagina
Cozza o mitilo	Mytilus galloprovincialis
Cuore	Cerastoderma glaucum
Longone	Paphia aurea
Tartufo o noce	Venus verrucosa
Tellina	Donax trunculus
Vongola	Venus gallina
Vongola verace	Ruditapes decussates/Ruditapes philippinarum

Molluschi gasteropodi

Denominazione	Nome scientifico
Patella	Patella caerulea
Maruzza	Natica josephinia
Lumachina di mare	Nassa mutabilis
Murice	Murex trunculus i Murex brandaris

Attiniari

Denominazione	Nome scientifico
Anemone di mare	Anemonia sulcata/Anemonia viridis

ALLEGATO D

Taglie minime e n. max di esemplari prelevabili per specie

(Le taglie in neretto sono adeguamento al Regolamento Mediterraneo;
quelle con la X sono aumenti rispetto alle misure regionali in vigore)

Pesci

Nome comune	Nome scientifico	Taglia minima (cm)	Numero di capi (kg)
Acciuga o alice	Engraulis encrasicolus	9	0
Aguglia	Belone belone	25	
Alosa	Alosa fallax	Obbligo di rilascio	
Anguilla	Anguilla anguilla	28	
Boga	Boops boops	15	
Busbana (merluzzetto)	Trisopterus m. capellanus	12	
Cefalo	Mugil spp.	25	
Cefalo (muggine)	Liza SP.	X 25	
Cernia	Epinephelus spp.	X 60	
Cernia di fondale o dotto	Polyprion americanus	X 60	
Cernia mediterranea	Epinephelus marginatus	X 60	
Corvina	Sciaena umbra	X 30	
Dentice	Dentex SP	X 40	
Gò	Gobius ophiocephalus*	12*	
Grongo	Conger conger	50	
Lampuga	Coryphaena hippurus	60	
Lanzardo o lacerto	Scomber japonicus*	X 20*	
Leccia	Lichia amia	60	
Linguattola	Citharus linguatula	15	
Luccio di mare	Sphyræna sphyræna	X 40	
Mormora	Lithognathus mormyrus	X 25	
Mostella, musdea, mustia	Phycis blennioides	20	
Murena	Murena helena	60	
Murena nera	Gymnothorax unicolor	60	
Nasello o merluzzo arg.	Merluccius merluccius	20	
Occhialone	Pageltus bogaraveo	33	
Occhiata	Oblata melanura	X 20	
Ombrina	Umbrina cirrosa	X 40	2
Orata	Sparus aurata	X 30	3
Pagello bastardo o mafro- ne	Pagellus acarne	17	
Pagello fragolino	Pagellus erythinus	20	

Nome comune	Nome scientifico	Taglia minima (cm)	Numero di capi (kg)
Pagro	Pagrus pagrus	25	3
Palamita	Sarda sarda	X 40	
Passera pianuzza	Platichthys flessus*	X 20*	3
Pesce S. Pietro	Zeus faber	30	3
Pesce spada	Xyphias gladius	140	1
Potassolo	Micromesistius poutassou	20	
Rana pescatrice (bodea)	Lophius budegassa	20	
Ricciola	Seriola dumerilii	60	1
Rombo liscio, soaso	Scophthalmus rhombus	20	
Rombo quattrocchi	Lepidorhombus boscii	20	
Rombo, rombo chiodato	Pseta maxima	X40	2
Rospo rana pescatrice	Lophius piscatorius	40	2
Salpa	Salpa salpa	15	
Saraghi	Diplodus spp.	20	5
Sarago maggiore	Diplodus sargus	23	
Sgombro	Scomber scombrus	18	
Sogliola	Solea vulgaris	20	
Sparlotta o sparaglione	Diplodus annularis	12	
Spigola o branzino	Dicentrarchus labrax	X40	2
Storione lodano	Huso huso*	100*	0
Suro o sugarello	Trachurus trachurus	X 20	
Suro o sugarello	Trachurus mediterraneo	X20	
Suro o sugarello	Trachurus spp.	X 20	
Tanuta	Spondyliosoma cantharus	X 20	
Tonnetto alletterato	Euthynnus alletteratus	30	
Tonnetto allunga	Thunnus allunga	40	
Tonno o tonno rosso	Thunnus thynnus	115 cm	1
Tordo	Labrus merula +1. viridis	20	
Triglia	Mullus spp.	11	
Ombrina boccadoro	Argyrosomus regius	80	1

ECHINODERMI

Nome comune	Nome scientifico	Taglia minima (cm)
Riccio di mare	Paracentrotus lividus	5

MOLLUSCHI

Nome comune	Nome scientifico	Taglia minima (cm)	(kg)
Lumachina di mare	Nassarius mutabilis = Sphaeronassa mutabilis	2.0	
Cannolicchio o Cappalonga	Ensis spp.	6.0	
Cannolicchio o Cappalonga	Solen spp.	6.0	
Capasanta	Pecten spp.	10.0	
Mitilo o Cotza	Mytilus spp.	5.0	
Mitilo	Mytilus galloprovincialis	5.5	
Ostrica piatta	Ostrea edulis	6.0	
Ostrica concava	Crassostrea spp	10.0	
Tartufo o Noce	Venus verrucosa	2.5	
Tellina	Donax trunculus*	2.0	
Vongola	Chamelea gallina = (Venus gallina)	2.5	
Vongola o Longone o Lupino	Paphia aurea = (venerupis aurea, tapes aureus)	2.5	
Vongola verace	Tapes decussatus = Ruditapes decussatus, = Venerupis decussata spp.	3.5	
Polpo	Octopus vulgaris		300 Grammi


ALLEGATO E

Misurazione della taglia minima di un organismo marino

2) La taglia di cattura del pesce spada "S" viene determinata misurando dall'estremità anteriore del rostro all'estremità posteriore della pinna caudale, come illustrato nella figura 3.

4) La taglia illustrato dal

Figura 3



3) La taglia minima di ca superiore all'estremità d

5) la taglia dei r massimo della c

Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10

